



STATUTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci, n. 2 del 10.09.2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1), comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Consiglio Provinciale con delibera n° 4/2 del 09.04.2015.

Modificato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci N° 3 del 01.03.2023, su proposta del Consiglio provinciale, con deliberazione n° del 21 del 22.06.2018 e successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 28.02.2023.

Data di entrata in vigore 03 Aprile 2023

C A P O I

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Contenuto dello Statuto

Articolo 3 - Pari opportunità

Articolo 4 - Territorio – Gonfalone – Stemma

Articolo 5 - Sede

Articolo 6 - Pubblicità e albo pretorio

Articolo 7 - Funzioni

C A P O II

Ordinamento

Articolo 8 - Organi della Provincia e durata in carica

Sezione I

Presidente della Provincia

Articolo 9 – Elezione, cessazione

Articolo 10 – Competenze

Sezione II

Articolo 11 – Consiglio Provinciale. Elezione, composizione e cessazione

Articolo 12 – Competenze

Articolo 13 – Prima adunanza

Articolo 14 – Consiglieri

Articolo 15 – Diritti dei Consiglieri

Articolo 16 – Cessazione dalla carica di Consigliere

Articolo 17 – Gruppi Consiliari

Articolo 18 – Conferenza dei Capigruppo

Articolo 19 – Commissioni Consiliari

Articolo 20 – Convocazione

Articolo 21 – Sedute Consiliari

Articolo 22 – Iniziativa delle deliberazioni

Articolo 23 – Nomine - designazioni

Sezione III

Articolo 24 – Vice Presidente

Sezione IV

Articolo 25 – Assemblea dei Sindaci

Articolo 26 – Competenze

Articolo 27 – Indennità del Presidente, dei Consiglieri Provinciali e dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci

C A P O III

Rapporti con i Cittadini

Sezione I

Articolo 28 – Istituti di partecipazione

Articolo 29 – Partecipazione delle libere forme associative

Articolo 30 – Organismi di partecipazione

Articolo 31 – Iniziativa popolare

Sezione II

Consultazioni e referendum consultivi

Articolo 32 – Consultazione dei cittadini

Articolo 33 – Referendum consultivo

Sezione III

Procedimenti amministrativi e informazione

**Articolo 34 – Responsabile del Procedimento e partecipazione al
Procedimento Amministrativo**

Articolo 35 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Articolo 36 – Diritto di accesso e d'informazione

C A P O IV

Attività amministrativa

Sezione I

Articolo 37 – Principi e criteri direttivi

Articolo 38 – Potestà regolamentare

C A P O V

Organi Direzione Amministrativa

Articolo 39 – Organi Direzione Amministrativa

Articolo 40 – Segretario Generale

**Articolo 41 – Vice Segretario Generale e Vice Segretario Generale
Vicario**

Articolo 42 – Direttore Generale

Articolo 43 – Rapporti fra Segretario Generale e Direttore Generale

Articolo 44 – Attribuzione e definizione incarichi dirigenziali

Articolo 45 – Incarichi dirigenziali a tempo determinato

Articolo 46 – Atti Organi di direzione amministrativa

Articolo 47 – Responsabilità dirigenziali

Articolo 48 – Organizzazione degli uffici

CAPO VI

Organi e atti amministrativi – Disposizioni Comuni

Articolo 49 – Giusto procedimento

Articolo 50 – Pubblicazione e controllo

Articolo 51 – Assicurazione tutela giudiziale degli organi

CAPO VII

Finanza – Contabilità – Pianificazione strategica e Programmazione

Sezione I

Autonomia finanziaria

Articolo 52 – Principi

Sezione II

Pianificazione strategica e Programmazione

Articolo 53 – Pianificazione strategica

Sezione III

Collegio Revisori Conti

Articolo 54 – Elezione, composizione e durata

Articolo 55 – Sostituzione e decadenza

Articolo 56 – Attribuzioni

Articolo 57 – Riunioni e deliberazioni

Articolo 58 – Responsabilità

Sezione IV

Gestione economico-finanziaria e Controllo di gestione

Articolo 59 – Risorse per la gestione corrente

Articolo 60 – Risorse per gli investimenti

Articolo 61 – Programmazione di bilancio

Articolo 62 – Rendiconto della gestione

Articolo 63 – Controllo di legittimità e regolarità amministrativa

Articolo 64 – Valutazione e controllo strategico

Articolo 65 – Controllo della gestione

Articolo 66 – Organismo di valutazione delle prestazioni e delle

competenze amministrative dei Dirigenti

CAPO VIII

Servizi Pubblici

Articolo 67 – Servizi pubblici Provinciali e Forme di gestione

Articolo 68 – Istituzioni

Articolo 69 – Organi delle istituzioni

Articolo 70 – Aziende speciali

Articolo 71 – Partecipazione a Società e a Enti

CAPO IX

Forme di collaborazione con gli Enti Pubblici

Articolo 72 – Principi

Articolo 73 – Convenzioni

Articolo 74 – Consorzi

Articolo 75 – Accordi di programma

Articolo 76 – Conferenza dei servizi

Articolo 77 – Disposizioni finali e Transitorie

A L L E G A T O A

CAPO I

Articolo 1

Finalità

1. La Provincia di Brindisi, quale Ente di Area Vasta, è titolare di funzioni e servizi sulla base dei principi e dei valori della Comunità Europea, della Carta Costituzionale e delle leggi della Repubblica.
2. In quanto tale, esplica la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto, nell'esercizio di funzioni proprie e competenze attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, opera per il superamento degli squilibri sociali, economici, territoriali, anche di settore, esistenti nel territorio Provinciale, collaborando con i Comuni, con gli altri enti e organismi, al fine di promuovere la cultura della solidarietà sociale, dell'eguaglianza, delle pari opportunità e della legalità.
4. Ispira la propria azione a principi e a ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà, di sussidiarietà ed ai contenuti della Carta europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone riconosciuti da norme e da dichiarazioni internazionali.
5. Cura gli interessi di tutti coloro che vivono sul territorio Provinciale e ne promuove lo sviluppo in una concezione armonica dello stesso, orientando, in particolare, la sua attività verso i seguenti obiettivi nei limiti delle funzioni proprie e assegnate:

- a) Favorire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati e dei Comuni, alle scelte politiche, economiche e ambientali della comunità Provinciale;
- b) Promuovere la cultura della tutela dell'ambiente come bene primario della persona, da preservare e usare compatibilmente con i principi della salubrità dell'aria, dell'integrità delle acque e del suolo;
- c) D'intesa con i Comuni e sulla base di programmi proposti dalla Provincia, nelle materie di sua competenza, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore ambientale, economico, produttivo, dell'istruzione, assicurando le pari opportunità e il controllo e la prevenzione dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale;
- d) Perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti e organizzazioni, promuovendo e coordinando, in particolare, gli interventi, anche di competenza dei Comuni, a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
- e) Favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali e internazionali, nei settori di competenza, promuovendo la gestione associata dei servizi, favorendo e coordinando la creazione di reti tra

enti pubblici, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità, efficienza ed economicità dell'intervento pubblico, anche per mezzo di accordi e convenzioni con gli enti predetti;

- f) Perseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
 - g) Favorire il mantenimento di un'equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti, con particolare attenzione alle tecniche di agricoltura biologica.
- 6.** Assicura la tutela e la fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale, di proprietà pubblica e privata, per valorizzare le tradizioni e i beni che rappresentano ricchezza primaria e irrinunciabile della realtà provinciale.
 - 7.** Nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi, promuove le vocazioni economiche del territorio, rispettando le specificità delle singole aree della Provincia, valorizzando e utilizzando tutte le risorse umane e naturali.
 - 8.** Cura lo sviluppo strategico del territorio, nell'ambito della Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento e, in questa prospettiva, assicura anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico - ambientale per una più elevata qualità della vita delle generazioni presenti e future e, in quest'ottica, costituisce un elemento di equilibrio per la collaborazione con gli altri enti ai fini di uno sviluppo armonico e razionale degli insediamenti turistici, produttivi e industriali.
 - 9.** Ispira e coordina iniziative rivolte alla determinazione degli indirizzi generali di riassetto del territorio, così da garantire o, a secondo delle competenze, contribuire a garantire l'equilibrato soddisfacimento degli

interessi collettivi.

- 10.** Intende essere un importante elemento di stimolo per lo sviluppo della personalità morale e civile della popolazione, contribuendo al potenziamento delle istituzioni pubbliche e scolastiche, perché concorrano al benessere della comunità, al suo sviluppo e alla sua innovazione, per orientarle nel mondo del lavoro, valorizzando ulteriormente le proprie istituzioni culturali.
- 11.** Cura la pianificazione e la gestione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale, nonché la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nella logica di favorire la sicura e agevole circolazione delle persone e delle cose.
- 12.** Adegua la propria attività amministrativa ai principi e ai metodi della programmazione, con l'obiettivo di costituire un valido raccordo con tutti gli altri enti operanti sul territorio.
- 13.** Ispira tutta la sua azione ai principi della democrazia, della trasparenza e legalità, in armonia con le disposizioni legislative, concorrendo al progresso e al rinnovamento della Regione e dello Stato e operando per la piena integrazione della Provincia e del Paese nell'Unione Europea.
- 14.** Tutela, in ogni modo, presso gli enti competenti, i diritti dell'infanzia favorendo l'integrazione scolastica e sociale dei minori più svantaggiati. Garantisce il perseguimento delle politiche di valorizzazione e di sostegno alle famiglie e alla maternità e all'inclusione sociale.
- 15.** Promuove la cultura della pace e della non violenza per la gestione delle relazioni, mediante iniziative di ricerca, cooperazione, educazione e

informazione, anche assumendo e favorendo iniziative per l'avvio di un dialogo multietnico con i paesi del Mediterraneo.

- 16.** Favorisce, oltreché le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, il ricorso ad ogni strumento consentito per il superamento di ogni situazione di disparità o di svantaggio economico, sociale, etnico, al fine di assicurare le libere scelte di pensiero, di religione e le scelte che attengono alla sfera sessuale.
- 17.** La Provincia, cura le relazioni istituzionali con le altre Province e le Regioni, i Comuni, gli altri stati e paesi esteri, comunitari e non, con i quali intrattiene rapporti. Promuove, infatti, rapporti culturali e sociali in particolare con i paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli e a tale scopo promuove e sostiene programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e interventi di solidarietà internazionale, anche mediante stanziamenti nei limiti consentiti dalle norme di legge.
- 18.** La Provincia, adotta quali valori di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la partecipazione popolare, la cooperazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa.
- 19.** La Provincia, promuove, d'intesa con la Regione, la costituzione di aree omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati con gli organi Provinciali.
- 20.** Tutta l'attività della Provincia, è improntata ai principi della trasparenza e della legalità, anche attraverso il monitoraggio dei rischi di corruzione e con interventi diretti a prevenire e rimuovere qualsiasi fattispecie ricollegabile alla cultura dell'illegalità, anche negli enti e negli organismi collegati e dipendenti e nelle società nelle quali la Provincia abbia partecipazione.

Articolo 2

Contenuto dello Statuto

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione della Provincia di Brindisi e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi, i principi cui uniformare l'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali, le forme della collaborazione fra Comuni e Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 3

Pari opportunità

1. La Provincia, pur all'interno di un orientamento essenziale teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, valorizza la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili, anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità. Incoraggia la presenza femminile nell'organizzazione dell'Ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi, al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.

Articolo 4

Territorio - Gonfalone – Stemma

1. La Provincia di Brindisi, comprende il territorio dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Fasano,

Francavilla Fontana, Erchie, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, Sandonaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli.

2. Ha per capoluogo la città di Brindisi.
3. Il gonfalone e lo stemma della Provincia di Brindisi, sono quelli di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente Statuto. L'uso del gonfalone e dello stemma negli edifici, cerimonie pubbliche e documenti ufficiali, è disciplinato dagli appositi Regolamenti provinciali.

Articolo 5

Sede

1. La Provincia, ha sede in Brindisi, via **Annibale** De Leo 3.
2. Il Presidente stabilisce l'apertura, la chiusura e/o il trasferimento di eventuali sedi decentrate.

Articolo 6

Pubblicità e albo pretorio

1. La Provincia, impronta la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità e trasparenza, secondo le disposizioni contenute nelle leggi vigenti e nel presente Statuto.
2. A tal fine, assicura la conoscibilità della propria attività, con le pubblicazioni prescritte dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, attraverso il sito internet e l'Albo pretorio on line, nel quale è pubblicato ogni atto e ogni avviso dei quali la legge, lo Statuto o le norme regolamentari impongano la pubblicazione, ai fini della pubblicità legale.

3. Il sito internet della Provincia, deve assicurare trasparenza d'informazioni, intesa nel senso di chiarezza, accessibilità e fruibilità della lettura di dati e di atti a ogni cittadino, anche se portatore di disabilità visiva.
4. Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni che cura avvalendosi del personale preposto. Può delegare ad altro Dirigente il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione.

Articolo 7

Funzioni

1. La Provincia di Brindisi, è titolare dei poteri e delle funzioni proprie attribuite dalle leggi vigenti, anche su delega regionale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dalle norme del presente Statuto e dei Regolamenti, cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità Provinciale, concorrendo al progresso e al rinnovamento della Regione e dello Stato.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili e nell'ambito delle funzioni assegnatele dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti, opera limitatamente alle competenze assegnatele, realizzando in via prioritaria una vasta attività di coordinamento, programmazione, informazione, prevenzione, monitoraggio e controllo, allo scopo di assicurare alle future generazioni un ambiente il più possibile integro e vivibile.
3. La Provincia, nei limiti delle deleghe conferite, dà particolare impulso all'istruzione e alla formazione professionale, in collaborazione con gli enti preposti, nell'ambito della programmazione della rete scolastica, sulla base delle linee guida regionali, per avvicinare il mondo della scuola a quello del

lavoro e per l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori a tutti i livelli.

4. Favorisce le iniziative e le opere da realizzare in cooperazione e con l'accordo degli altri soggetti pubblici, secondo le norme del Regolamento e, in particolare, con i Comuni della Provincia, ai quali è fornita ampia assistenza tecnico-amministrativa, allo scopo di contribuire efficacemente allo sviluppo economico occupazionale mediante:
 - a. L'assunzione del ruolo di stazione appaltante a favore dei Comuni della Provincia e previa intesa con gli stessi, sulla base di specifiche convenzioni, attraverso la predisposizione dei documenti di gara e la gestione del processo conseguente sino alla definitiva individuazione del contraente per l'esecuzione di opere, servizi o forniture;
 - b. Il monitoraggio dei contratti di servizio conclusi dai Comuni della Provincia;
 - c. L'assunzione della funzione di gestione delle procedure concorsuali e selettive per i Comuni della Provincia, attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate, al fine di ridurre i costi delle procedure stesse, assicurarne la celerità e la massima trasparenza.
 - d. Il Coordinamento di un centro unico di gestione e diffusione delle informazioni per l'acquisizione dei finanziamenti europei, diretti e indiretti, da parte della rete dei Comuni.
5. Favorisce, coordinandole e sostenendole, le attività delle associazioni che operano nei vari settori, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
6. Considera il turismo fattore importante per lo sviluppo sociale ed economico della comunità provinciale. A tale fine, nei limiti delle funzioni assegnate,

proprie e delegate, in armonia con il Piano turistico della Regione Puglia determina, in collaborazione con i Comuni della Provincia e sentiti gli organismi pubblici del turismo, le associazioni provinciali degli imprenditori e dei lavoratori del settore, gli obiettivi della programmazione turistica provinciale e promuove annualmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, una conferenza provinciale sul turismo per discuterne i problemi e proporre provvedimenti.

CAPO II

Ordinamento

Articolo 8

Organi della Provincia, Ente di Area Vasta e la loro durata in carica

1. Sono organi della Provincia, il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale sono eletti con elezione di secondo grado, con voto libero e segreto e con votazione autonoma e distinta, da parte dei Sindaci e dei Consiglieri comunali in carica dei venti Comuni della Provincia.
3. **La sede ove l'Assemblea dei Sindaci svolge le funzioni è, di norma, il Palazzo della Provincia, sito in via Annibale De Leo, 3.**

Sezione I

Presidente della Provincia quale Ente di Area Vasta

Articolo 9

Elezione, cessazione

1. Il Presidente della Provincia, eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni compresi nella Provincia, con voto diretto, libero e segreto, è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia che rappresenta ed è componente del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia, dura in carica quattro anni decorrenti dalla data di proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale.
3. Distintivo del Presidente della Provincia, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Provincia. Il Presidente indossa la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.
4. I requisiti, i casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità le modalità per l'elezione sono disciplinati dalla legge.
5. In ogni caso il Presidente della Provincia, cessa dalla carica per:
 - a) Morte;
 - b) Scadenza naturale del mandato;
 - c) Incompatibilità sopraggiunta non rimossa nei termini di legge;
 - d) Decadenza conseguente alla perdita dello status di sindaco di uno dei comuni compresi nella Provincia;
 - e) Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, del Ministero dell'Interno, del Prefetto che comporti la perdita della carica;
 - f) Dimissioni.
6. La cessazione (o la perdita) della carica di Sindaco dei Comuni compresi nella Provincia comporta, automaticamente, la decadenza dalla carica di Presidente della Provincia.
7. Il Presidente è eletto autonomamente rispetto al Consiglio Provinciale,

quindi, il suo mandato è indipendente dalle vicende che possono interessare il Consiglio Provinciale; infatti, egli rimane in carica anche nei casi di scioglimento del Consiglio Provinciale previsti dalla legge.

8. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Segretario Generale e sono acquisite, contestualmente, al Protocollo Generale dell'Ente; esse producono gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 53 del T.U.E.L., trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Provinciale. Il Segretario Generale, ricevute le dimissioni, ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di copia della lettera di dimissioni.
9. La cessazione dalla carica del Presidente comporta l'indizione della consultazione elettorale per l'elezione del solo Presidente, a norma della legge n°56/2014 e s.m.i.; in tal caso, le funzioni di Presidente sono svolte, sino all'elezione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente se, nominato, ovvero da un Commissario nominato dal Prefetto.
10. Nel caso di sospensione dalla carica disposta dall'Autorità Giudiziaria o dal Prefetto a norma dell'art. 11 del Dlgs n. 235/2012, sia nella qualità di Sindaco di uno dei Comuni della Provincia, che come Presidente della stessa, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente se nominato. In caso contrario, il Prefetto nomina un Commissario per l'ordinaria gestione dell'Ente sino alla cessazione della sospensione ovvero sino alla definitiva cessazione dalla carica, nel qual caso si applica la norma di cui al comma precedente.

Art. 10

Competenze

1. Il Presidente della Provincia, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci; sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti; interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa della Provincia ed esercita i poteri e le attribuzioni che gli sono assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma precedente, il Presidente, in particolare:
 - a. Cura la programmazione dei lavori del Consiglio, lo convoca, forma l'ordine del giorno delle sedute e lo presiede;
 - b. Convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;
 - c. Nomina il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, attribuendo eventuali funzioni delegate. Della nomina del Vice Presidente va data comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio, ovvero negli altri casi, nella prima seduta utile successiva alla nomina; in ogni caso la nomina deve essere notificata ai Consiglieri immediatamente secondo quanto stabilito dal presente Statuto, con sistemi telematici;
 - d. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società e organismi partecipati o, comunque, rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile successiva alla nomina;
 - e. Il Presidente può, altresì, assegnare, con proprio decreto, la trattazione

di singole questioni di particolare rilievo e ben definite a singoli Consiglieri, conferendo per le stesse apposite deleghe per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti, nè riconoscimento alcuno di compensi e indennità, fermo restando il rimborso spese di viaggio e gli altri oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali riconosciuti dalla legge;

- f. Le deleghe sono conferite per la trattazione di singole questioni in merito alle quali il delegato dovrà riferire al Presidente e/o al Consiglio ove il Presidente ritenga di dover sottoporre la questione trattata all'esame del Consiglio Provinciale, a norma del comma 55, secondo periodo, dell'art. 1 della L. n° 56/2014. Il Presidente può revocare le deleghe *ad nutum*, senza particolari obblighi procedurali e motivazionali, anche nel caso in cui venga a mancare il rapporto esclusivamente fiduciario che ha caratterizzato l'assegnazione della delega. I Consiglieri delegati devono riferire al Presidente in merito all'esame delle tematiche e delle questioni delegate nel termine assegnato con l'atto di attribuzione della delega. Il Presidente si riserva di sottoporre le risultanze delle attività svolte dai Consiglieri delegati all'esame del Consiglio Provinciale, ove non rientranti nelle competenze di quest'ultimo;
- g. Indice le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale e per l'elezione del Presidente della Provincia. Nel caso di mancanza del Presidente per una delle cause previste dal presente Statuto, la consultazione elettorale, per l'elezione del Presidente e/o dal Consiglio, è indetta dal Vice Presidente o dal Commissario

nominato dal Prefetto.

- h. Assicura il collegamento politico istituzionale con i gruppi consiliari, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, ove istituita con l'apposito Regolamento;
- i. Assicura l'informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni di competenza del Consiglio;
- j. Autorizza i Consiglieri Provinciali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo Provinciale, su delega del Presidente e in rappresentanza della Provincia;
- k. Coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei Consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politica amministrativa dell'Ente;
- l. E' il garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio Provinciale;
- m. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. Svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia. Il Presidente non può avocare a sé competenze della struttura tecnica gestionale, né può revocare o riformare atti di competenza degli organi gestionali. Può promuovere, tramite il Segretario Generale o il Direttore Generale, secondo la competenza funzionale, indagini e verifiche sulle attività degli uffici e dei servizi, acquisendo eventualmente presso gli stessi informazioni riservate;

- n. Propone e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'Amministrazione;
- o. Su proposta del Direttore Generale se nominato, o del Segretario Generale, nomina i responsabili degli uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario Generale, istituisce e assegna la funzione di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- p. Propone al Consiglio Provinciale lo schema di bilancio e le ratifiche delle variazioni urgenti e indifferibili, eventualmente allo stesso apportate con proprio atto che devono essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Gli schemi di bilancio, una volta adottati dal Consiglio medesimo, sono sottoposti all'Assemblea dei Sindaci per il parere preventivo rispetto all'approvazione definitiva e successiva da parte del Consiglio Provinciale. Propone le relative variazioni;
- q. Adotta il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, alle scadenze previste dalle norme vigenti il quale assorbe in sé i principali documenti di programmazione, nella logica della semplificazione amministrativa e della programmazione sinergica ed integrata.**
- r. Fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, il Presidente stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;

esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

- s. Il Presidente è l'organo esecutivo della Provincia e, in quanto tale, nell'ambito dei poteri d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio e all'Assemblea dei Sindaci ed alla struttura tecnica gestionale.
3. Il Presidente adotta il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Il Presidente presenta al Consiglio entro sessanta giorni dalla convalida dell'elezione, la relazione sul programma strategico che intende attuare. Il Programma dovrà essere inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica e in merito al suo stato d'attuazione relaziona al Consiglio nei termini di cui all'art. 193 del T.U.E.L. e, al termine del suo mandato, presenta la relazione conclusiva.
5. Il Presidente, altresì, sottoscrive la relazione d'inizio e fine mandato nei termini e per gli effetti, di cui all'art. 4 commi 2, 3, 3-bis del D. lgs. n°149/11, come sostituito dall'art. 11 del d. l. n° 16/14, convertito in legge n° 68 del 02.05.2014.
6. Il Presidente esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge dallo Statuto e dai Regolamenti.
7. In caso di suo impedimento le funzioni sono assunte dal Vice Presidente, **se nominato.**
8. I suoi atti hanno la forma del decreto presidenziale che è pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale. Su ogni proposta di Decreto, che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità

tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. E' sempre dovuto il parere preventivo di conformità espresso dal Segretario Generale. I pareri sono inseriti nel Decreto.

Sezione II

Art. 11

Consiglio Provinciale

Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio Provinciale è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio della Provincia.
Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.
2. L'elezione, la composizione, la durata in carica, la decadenza, lo scioglimento anticipato del Consiglio, nonché la convalida, le dimissioni, la rimozione, la sospensione e la decadenza dei Consiglieri, sono disciplinati dalla legge e, per quanto da essa non previsto, dallo Statuto.
3. La durata in carica del Consiglio Provinciale è di due anni dalla data di proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale.
4. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere Provinciale.

Articolo 12

Competenze

1. Il Consiglio Provinciale è organo d'indirizzo e controllo politico, esercita esclusivamente le competenze previste dalla legge e, nello specifico:
 - a. Approva **la proposta** di Statuto dell'Ente e lo propone all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
 - b. Approva i Regolamenti che non siano di competenza dell'organo di governo, i Piani e i Programmi, tra i quali:
 - **La proposta di Documento Unico di Programmazione triennale (DUP) e il documento unico di programmazione definitivo;**
 - **Il Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili di proprietà della Provincia;**
 - **Il Programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale delle forniture e dei servizi;**
 - **La proposta di bilancio triennale di previsione e il bilancio triennale di previsione definitivo;**
 - **Le variazioni al bilancio di previsione triennale e le variazioni al correlato D.U.P.;**
 - **Il rendiconto annuale per l'esercizio finanziario precedente;**
 - **Il Bilancio annuale consolidato della Provincia del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);**
 - **Il Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia.**

Il bilancio triennale di previsione e il Documento Unico di Programmazione, sono approvati dal Consiglio in via definitiva, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci. Il parere è obbligatorio, ma non vincolante.

- c. Approva le convenzioni tra Comuni e Provincia;
 - d. Delibera l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione d'istituzioni, di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Provincia in società di capitali **e in fondazioni**;
 - e. Adotta gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati, sottoposti a vigilanza;
 - f. Stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g. Delibera la contrazione di mutui e le aperture di credito non previste in atti fondamentali del Consiglio, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari, i contratti di leasing e ogni operazione contrattuale e finanziaria che impegni il bilancio della Provincia per gli esercizi successivi;
 - h. Delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o dei Dirigenti;
 - i. Adotta gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia, presso enti, aziende e Istituzioni;
 - j. Adotta preliminarmente i criteri generali relativi al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di competenza del Presidente;
 - k. Adotta il Regolamento sul funzionamento delle adunanze del Consiglio e il Regolamento sulle adunanze dell'Assemblea dei Sindaci.**
 - l. Approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente.
- 2.** Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia o dal Vice

Presidente, se nominato, in ogni caso di assenza e/o impedimento del Presidente stesso. **In caso di assenza momentanea del presidente e del vice presidente il consiglio è presieduto dal consigliere anziano, cioè dal consigliere che è stato eletto conseguendo la maggiore cifra percentuale ponderata di voti.**

3. Il Consiglio svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità e alla pubblicità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
4. Il Consiglio esercita il controllo sull'attuazione del programma strategico di cui al precedente art. 10 in sede di esame e approvazione del bilancio **di previsione triennale** e di approvazione del rendiconto annuale di gestione, nonché ogni qualvolta lo ritenga il Presidente della Provincia, ovvero ne sia richiesto, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, dal Consiglio medesimo.
5. Nell'ambito dell'attività d'indirizzo, il Consiglio approva indirizzi generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione Provinciale. Può, inoltre, chiedere al Presidente di riferire sull'attuazione di specifici atti d'indirizzo.
6. Il Consiglio, per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, adotta un Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le stesse modalità si applicano per l'introduzione di modifiche al Regolamento.
7. Il Regolamento disciplina la parte relativa alle votazioni e deve ispirarsi al principio che tutte le proposte di provvedimento sottoposte all'esame del

Consiglio devono essere approvate, salvo che le leggi statali e regionali o il presente Statuto e i Regolamenti non dispongono diversamente, con la maggioranza assoluta dei votanti, fatte salve le votazioni di cui al comma seguente.

- 8. La proposta di Statuto dell'Ente e le proposte di variazioni e/o integrazione allo stesso sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. In tal caso, la proposta di Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, fermo restando che la sua definitiva adozione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci, deve avvenire con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Lo Statuto della Provincia, così adottato, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all' Albo Pretorio dell'Ente.**
9. Nell'esercizio delle proprie competenze il Consiglio assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e le forme di partecipazione e d'iniziativa dei soggetti della comunità, singoli o associati, nelle forme stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
10. Per assicurare una maggiore informazione ai cittadini, le sedute del Consiglio potranno essere seguite, trasmesse e pubblicizzate dagli organi

d'informazione, secondo modalità che saranno stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale.

Articolo 13

Prima adunanza

1. Il Presidente della Provincia, convoca la prima adunanza del Consiglio entro dieci giorni dalla sua proclamazione. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.
2. Trascorsi dieci giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Provinciale, senza che sia stata predisposta la convocazione del Consiglio, il Segretario Generale informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti che riterrà opportuni nei modi e termini di legge.
3. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a:
 - a. Deliberare la convalida dei Consiglieri Provinciali eletti e a dichiararne l'ineleggibilità o l'incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili, dei Consiglieri decaduti e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
 - b. Ricevere la prestazione del giuramento del Presidente della Provincia, con le modalità stabilite nel presente Statuto;
 - c. Ricevere la comunicazione del Presidente della Provincia, dell'eventuale nomina del Vice Presidente e dell'assegnazione delle eventuali deleghe ai Consiglieri Provinciali.

Articolo 14

Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.
2. Il seggio che durante il biennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato/a che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto/a.
3. Nel caso d'incandidabilità anche sopravvenuta di un/a Consigliere/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11 e 12 del Dlgs n. 235/12, il Consiglio, nella prima adunanza successiva all'avvenuta conoscenza della causa d'incompatibilità, la contesta al Consigliere che può esporre le proprie ragioni e, poi, ove queste non fossero ritenute idonee a dimostrare l'insussistenza della causa in questione, procede alla surroga a norma del precedente comma del presente articolo.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 15

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il diritto, con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento:
 - a) Di ottenere gratuitamente, per l'esercizio della funzione di Consigliere, dagli Uffici Provinciali, nonché dalle aziende della Provincia e dagli Enti da essa dipendenti, copia, in formato elettronico, dei

- provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le notizie in loro possesso. Le copie elettroniche degli atti devono essere trasmesse al relativo indirizzo di posta elettronica istituzionale al più presto possibile e, comunque, non oltre cinque giorni dalla richiesta;
- b) D'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio: le iniziative devono essere formalizzate in proposte deliberative soggette a istruttoria e acquisizione dei pareri prescritti;
 - c) Di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) Di richiedere, nella misura di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio esclusivamente nelle materie di competenza dello stesso, nel qual caso, la riunione deve avere luogo in un termine non superiore a venti giorni;
 - e) Di esaminare, nei limiti prescritti dalle leggi, gli atti attinenti all'attività della Provincia. Sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Articolo 16

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri Provinciali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza, naturale o eccezionale, del mandato, per decadenza o dimissioni o per perdita dello status di Sindaco o Consigliere di uno dei Comuni della Provincia e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. I Consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano a due sedute consecutive, ovvero non partecipino, senza giustificato motivo, alla seduta di approvazione del bilancio o del rendiconto, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere ed è dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
5. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.
6. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
7. Le dimissioni dei Consiglieri sono presentate al Segretario Generale, anche a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) acquisita al protocollo generale dell'Ente. Sono irrevocabili dal momento della presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
8. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni. Le dimissioni contestuali di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati comporta lo scioglimento del Consiglio e l'attivazione della procedura per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

Articolo 17

Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti nella stessa lista, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri.
2. I Consiglieri, che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede, possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere.
3. **Il Presidente dà atto dei gruppi consiliari costituitisi con proprio formale decreto.**

Articolo 18

Conferenza dei Capigruppo

1. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio può prevedere la Conferenza dei Capigruppo, con il compito di formulare proposte, pareri e coadiuvare il Presidente della Provincia, nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo, è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o dal Vice Presidente, **se nominato.**

Articolo 19

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni Consiliari per lo svolgimento d'indagini sull'attività dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento. Le Commissioni d'indagine sono presiedute da un Consigliere Provinciale appartenente a un gruppo di opposizione.
2. Le sedute delle Commissioni si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.

Articolo 20

Convocazione

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Presidente della Provincia, sentite eventualmente le proposte dei Capigruppo, definisce l'ordine del giorno delle sedute consiliari.
3. Le sedute devono essere convocate, preferibilmente, con modalità tali da consentire ai Consiglieri di adempiere le loro funzioni come Consiglieri e amministratori dei Comuni di appartenenza. Esse sono convocate esclusivamente tramite PEC o, in mancanza, tramite mail istituzionale fornita al Consigliere, dalla Provincia stessa, il quale dovrà dichiarare che tutte le comunicazioni ivi pervenute sono valide ai fini dell'obbligo di notifica da parte della Provincia.
4. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, a meno che tutti i Consiglieri assegnati

non siano presenti e deliberino, all'unanimità, l'esame del nuovo /nuovi argomento/argomenti.

5. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, il Presidente della Provincia, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, adotta i conseguenti provvedimenti e, ove ritenuto necessario ed opportuno, convoca il Consiglio per gli adempimenti di legge.

Articolo 21

Sedute Consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono nell'apposita aula del palazzo di via Annibale De Leo 3, Brindisi.
2. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, sentiti eventualmente i Capigruppo, può convocare il Consiglio Provinciale in un diverso luogo di riunione, all'interno del territorio Provinciale.
3. Il Consiglio Provinciale può riunirsi anche in Comuni e luoghi diversi dalla sede della Provincia, congiuntamente con Consigli di altri Enti Locali, per discutere problemi di particolare importanza.
4. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Provinciale sono contenute, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, in un Regolamento approvato a voto palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Analogamente si procede per le modifiche del Regolamento.
5. Il Regolamento disciplina le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, della stesura dei verbali, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal Regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone e, in tal caso, la votazione si tiene a scrutinio segreto. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti con funzioni consultive, Dirigenti e Funzionari della Provincia.
7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal Regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione. In tal caso la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente della Provincia e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
8. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione di singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno è determinato con le modalità stabilite dal Regolamento.
9. Il Presidente della Provincia, è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, di assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, durante le sedute consiliari.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale o, in caso di assenza e/o impedimento dei predetti, rispettivamente dal Vice Presidente della Provincia e dai Vice Segretari.

Articolo 22

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a) Al Presidente della Provincia;
 - b) a ciascun Consigliere Provinciale;
 - c) all'Assemblea dei Sindaci;
 - d) a uno o più Consigli comunali, o Consigli di unioni di Comuni, in relazione all'oggetto della proposta, sempre che questa rientri nelle materie di competenza del Consiglio ovvero, che il Presidente ritenga di dover coinvolgere il Consiglio Provinciale a norma del comma 55 dell'art. 1 della legge n°56/2014.
2. **Il bilancio triennale e il Documento Unico di Programmazione, sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia. Il Consiglio Provinciale adotta la proposta del bilancio triennale e la proposta di DUP che sono sottoposte all'Assemblea dei Sindaci, la quale esprime il parere con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e con la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Il Consiglio Provinciale, conseguito il parere dall'Assemblea dei Sindaci, approva in via definitiva il Bilancio triennale e Il DUP.**
3. *In caso di Assemblea andata deserta per mancato raggiungimento del quorum, la stessa dovrà essere convocata entro i successivi 10 giorni e non prima del terzo giorno dalla data della prima convocazione.*

Se l'assemblea, per due volte consecutive come sopra convocata, va deserta per mancato raggiungimento del quorum, il parere si intende come acquisito.

4. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli Uffici Provinciali e del rilascio dei pareri richiesti. **In caso di norme regolamentari interne contrastanti devono intendersi prevalere le norme statutarie secondo i principi della gerarchia delle fonti di diritto.**

Articolo 23

Nomine – designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, **fondazioni**, società e organismi partecipati, o, comunque, rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Il Regolamento specifica le indicazioni e i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche e i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che s'intende far perseguire all'Ente strumentale, nonché le cause d'incompatibilità e i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'Ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e al Consiglio, ove interessato dal Presidente, sull'attività compiuta con le modalità previste nel Regolamento.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Sezione III

Articolo 24

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, **se nominato**, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione nei casi previsti dalle norme vigenti.
2. Il Vice Presidente è nominato sulla base del rapporto esclusivamente fiduciario.
3. In caso di contemporanea assenza o d'impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente essi sono sostituiti, per singoli atti urgenti e indifferibili, d'ordinaria amministrazione, dal Consigliere che, nello scrutinio elettorale, abbia conseguito la maggior cifra elettorale ponderata.
4. Il Presidente può stabilire le funzioni delegate al Vice Presidente delle quali deve dare comunicazione immediata al Consiglio.
5. Il Presidente può procedere alla revoca ad nutum del Vice Presidente, senza il rispetto di particolari obblighi procedurali e senza particolari obblighi motivazionali, nel caso in cui venga a mancare il rapporto esclusivamente fiduciario che ha caratterizzato la nomina.

Sezione IV

Articolo 25

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia; **il Sindaco, in caso di assenza, è legittimamente sostituito dal Vice-Sindaco o da suo delegato.**
2. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta la decadenza dalla carica in seno all'Assemblea.
3. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco, il Comune interessato dalla cessazione potrà essere rappresentato in seno all'Assemblea o dal Commissario o **sub Commissario** Prefettizio/Straordinario, nei casi previsti dagli artt. 141, 142 e 143 del T.U.E.L. **o suo delegato.**
4. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo sugli atti la cui approvazione ricada nella propria competenza e, cioè, in materia di Statuto e di bilancio.

Articolo 26

Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci:
 - a. Adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue eventuali successive modifiche, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

Esprime il parere sugli schemi di bilancio e **nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), adottati dal Consiglio Provinciale**, su proposta del Presidente della Provincia. Il parere è espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Articolo 27

Indennità del Presidente, dei Consiglieri Provinciali e dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci

- 1. Il Presidente della Provincia percepisce un'indennità, a carico del bilancio della Provincia, determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco.**
- 2. Gli incarichi di Consigliere Provinciale e di componente dell'Assemblea dei Sindaci sono esercitati a titolo gratuito.**

Ai Consiglieri provinciali è riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a ognuna delle sedute del **Consiglio provinciale**, nonché per la presenza necessaria presso la sede Provinciale o altra sede, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. A tal fine, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, per l'accesso nella sede della Provincia o altra sede ove sono delegati a presenziare o svolgere l'attività istituzionale, **i Consiglieri provinciali** devono presentare apposita istanza corredata da foglio di presenza o verbale di eventuale partecipazione alla riunione. I Consiglieri devono, altresì, allegare anche la documentazione comprovante la funzione

chiamata a svolgere, se questa è funzione delegata presso sede diversa dalla Provincia.

3. Al Consigliere spettano, altresì, se ne ricorrono le condizioni giuridiche, i permessi retribuiti per partecipare alle adunanze del Consiglio ovvero per lo svolgimento dell'attività istituzionale e/o delegate; sono a carico della Provincia gli oneri previdenziali, assistenziali, e assicurativi, limitatamente ai giorni di fruizione dei permessi e delle aspettative.

CAPO III

Rapporti con i Cittadini

Sezione 1

Articolo 28

Istituti di partecipazione

1. Nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, la Provincia:
 - a. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto dei cittadini a partecipare all'attività dell'Amministrazione. Favorisce la costituzione di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico e senza fini speculativi allo sviluppo socio-economico e alla crescita civile della comunità.
 - b. Favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità Provinciale all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza il più elevato livello di democrazia fra gli organi predetti e i cittadini.
 - c. Privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,

- incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
- d. Consente ai cittadini forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
 - e. Può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
 - f. Riconosce in particolare la funzione sociale dei seguenti istituti di partecipazione:
 - l'iniziativa popolare;
 - gli organismi di partecipazione;
 - le consultazioni e i referendum consultivi;
 - la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - il diritto di accesso e d'informazione;

Articolo 29

Partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Provincia, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 20 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi Provinciali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini, attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività d'interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con la Provincia.

3. A ogni libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate ai commi 1 e 2 e che sia riconosciuta dalla Provincia, in appositi elenchi, distinti per categorie, possono essere erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativa, come da regolamento.

Articolo 30

Organismi di partecipazione

1. La Provincia, promuove la formazione di organismi di partecipazione che concorrono in particolare alla gestione dei servizi Provinciali a domanda individuale, a pagamento o gratuiti, i cui utenti possono costituirsi in comitati di gestione.
2. Il Regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione definisce le loro funzioni, gli organismi rappresentativi, le responsabilità, i mezzi, e disciplina i loro rapporti con gli organi e gli uffici Provinciali.

Articolo 31

Iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono presentare, esclusivamente per i settori di attività di competenza della Provincia, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Presidente della Provincia e contengono, in modo chiaro e intellegibile, la questione che è posta o la

soluzione che è prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonchè il recapito degli stessi.

3. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all'interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.
4. L'apposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici cui potranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione e il loro esame, indicare il termine entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito, nonché il contenuto tecnico delle determinazioni stesse.
5. In ogni caso a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado o in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipato e di attivare i relativi procedimenti.
6. L'iniziativa popolare si esercita anche per la formazione di regolamenti e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale, mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno un centesimo della popolazione risultante dall'ultimo censimento, redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione. Sono escluse le seguenti materie:
 - a) revisioni dello statuto;
 - b) Tributi e bilanci;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) Designazione e nomina di rappresentanti negli Enti.
7. La Provincia, agevola le procedure per il concreto esercizio del diritto d'iniziativa popolare e assicura l'assistenza dei propri uffici.
8. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha

promosso l'azione o il ricorso, salvo che la Provincia costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

9. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Sezione II

Consultazioni e referendum consultivi

Articolo 32

Consultazione dei cittadini

1. La Provincia, può consultare particolari categorie e settori della collettività Provinciale su provvedimenti d'interesse particolare o generale riguardanti i programmi dell'Ente.
2. Il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente e ove da questo stabilito, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali è richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed

entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza Provinciale.

- 4 L'apposito Regolamento definisce i modi, le forme e i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione Provinciale.

Articolo 33

Referendum consultivo

1. La Provincia, può indire, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum consultivi della popolazione su determinati argomenti d'interesse generale e di competenza locale. I referendum sono indetti comunque se richiesti da almeno un ventesimo della popolazione risultante dall'ultimo censimento.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) Revisione e modifiche dello Statuto Provinciale;
 - b) Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - b) Designazione e nomina di rappresentanti;
 - c) Tributi locali, contributi, tariffe;
 - d) Bilancio provinciale;
 - e) Gli atti d'esecuzione di norme legislative e regolamentari e delle delibere consiliari.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto a voto e se ha

ottenuto la maggioranza dei voti validi. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Provinciale adotta il provvedimento relativo alla proposta regolarmente approvata.

4. Una proposta di referendum non approvata non può essere ripresentata prima di un anno; nè un referendum può essere indetto prima che sia trascorso almeno un anno dalla definizione di altro referendum di qualsiasi tipo o da altra consultazione popolare, che interessi il cinquanta per cento della popolazione della Provincia di Brindisi.
5. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per le consultazioni e disciplina l'indizione e lo svolgimento dei referendum consultivi.
6. Il referendum può essere esteso all'intero corpo elettorale Provinciale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori.
7. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito Regolamento.
8. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito Regolamento.
9. L'Amministrazione Provinciale nelle decisioni da assumersi su questioni sottoposte al referendum non può deliberare in modo difforme dall'esito dello stesso se non a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
10. Le consultazioni e i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Sezione III

Procedimenti amministrativi e informazione

Articolo 34

Responsabile del Procedimento e partecipazione al Procedimento

Amministrativo

1. La Provincia, gli enti e le aziende dipendenti si adeguano alle norme di legge, con particolare riferimento al responsabile del procedimento e alla partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. Il relativo regolamento disciplina i limiti e le modalità della partecipazione.

Articolo 35

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il Regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) L'unità organizzativa responsabile.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.
4. Il Segretario Generale o i Dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante

comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonchè di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal Presidente della Provincia o dal Segretario generale, dal Direttore Generale o dal Dirigente in relazione alla loro competenza.
7. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dal Presidente della Provincia o dal Segretario o dal Direttore generale o dai Dirigenti in relazione alla loro competenza.

Art. 36

Diritto di accesso e d'informazione

1. La Provincia, allo scopo di garantire la trasparenza e il corretto e imparziale svolgimento dell'attività amministrativa propria e degli enti e aziende dipendenti, disciplina, secondo le norme di legge, il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione Provinciale. Le modalità del diritto di accesso sono stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento riconosce ai cittadini, singoli o associati, diritti di partecipazione al procedimento di accesso ai documenti dell'Amministrazione Provinciale qualitativamente e quantitativamente non

inferiori a quelli riconosciuti dalla legge dello Stato. Allo scopo di migliorare il dialogo con i cittadini, abilita un proprio ufficio di relazioni pubbliche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti, secondo le norme stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi e dal Regolamento sui controlli interni.

CAPO IV

Attività Amministrativa

Sezione I

Articolo 37

Principi e Criteri direttivi

1. La Provincia, informa la propria attività amministrativa ai principi di economicità, efficacia e pubblicità, di partecipazione, di snellimento e semplificazione delle procedure.
2. Attua le norme legislative della separazione tra i compiti d'indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario generale, al Direttore Generale ed ai Dirigenti.
3. Il Direttore Generale, ove nominato, e i Dirigenti esplicano la propria funzione mediante un sistema di relazioni con il Consiglio, con il Presidente della Provincia e con il Segretario Generale, ove diverso dal Direttore Generale, concorrendo al processo decisionale di programmazione della Provincia ai fini della determinazione degli obiettivi credibili e delle risorse necessarie per conseguirli. I regolamenti sul funzionamento degli Organi e

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabiliranno i ruoli, gli ambiti d'intervento e le potenzialità cui la dirigenza dovrà attenersi.

4. Adegua l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e di semplificazione, nel rispetto delle gerarchie funzionali e dei principi di professionalità e di responsabilità.
5. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Articolo 38

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e del presente statuto, il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i regolamenti dei contratti e di contabilità, i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nonché ogni altro regolamento previsto dalla legislazione statale e regionale o necessario per il migliore funzionamento degli uffici e dei servizi.

Provvedono anche all'emanazione di nuovi regolamenti e all'aggiornamento dei regolamenti vigenti. Sino all'aggiornamento, questi ultimi rimangono in vigore con esclusione di quelle parti che siano in contrasto con norme di legge o del presente statuto.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è approvato dal Presidente della Provincia, nel rispetto della deliberazione consiliare che ne abbia stabilito gli indirizzi a norma dell'art. 42 del T.U.E.L..

2. I Regolamenti adottati dal Consiglio Provinciale incontrano i seguenti limiti:
 - a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con principi e le norme costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali, con le leggi regionali e con il presente Statuto;
 - b) La loro efficacia è limitata al territorio Provinciale;
 - c) Non possono contenere norme a carattere particolare, fatta salva la definizione di situazioni transitorie tra il vecchio e il nuovo regolamento;
 - d) Non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse e nel rispetto dei diritti quesiti;
 - e) Non sono modificati o abrogati che da regolamenti posteriori, su dichiarazione espressa del Consiglio Provinciale.
3. **Tutti i Regolamenti entrano in vigore decorsi venti giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo che il provvedimento amministrativo con cui lo stesso è approvato non disponga, motivatamente, un termine, anche minore, diverso.**

CAPO V

Organi Direzione Amministrativa

Articolo 39

Organi di direzione amministrativa

1. Sono Organi di direzione amministrativa della Provincia, il Segretario generale, il Direttore Generale, **se nominato**, e gli altri Dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. Gli Organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli Organi di direzione politica dell'Ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite **dalle leggi vigenti** e nei Regolamenti **interni**.
3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio, ~~della Giunta~~ e del Presidente della Provincia ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Articolo 40

Segretario Generale

1. La Provincia, ha un Segretario Generale titolare, dirigente pubblico, iscritto in apposito "Albo Nazionale", nominato dal Presidente della Provincia, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabilito dalla legge.

2. Il Segretario Generale collabora con gli Organi dell'Ente e svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, curandone la verbalizzazione.
3. Il Regolamento sul funzionamento degli Organi collegiali può prevedere che la funzione di assistenza alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci, curandone la verbalizzazione, possa essere attribuita a rotazione tra i Segretari comunali dei Comuni della Provincia. Può rogare, nell'interesse dell'Ente, i contratti e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali; esercita, altresì, tutte le funzioni e i compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitigli dal Presidente della Provincia.
4. Il Segretario Generale, quando non sia stato nominato il Direttore Generale, o questi sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario Generale svolge i compiti previsti dalla L. n°213/12 e dalla L. n°190/2012, secondo quanto stabilito nei rispettivi Regolamenti.

Articolo 41

Vice Segretario Generale e Vice Segretario Generale Vicario

1. La Provincia, ha un vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale e un Vice Segretario Generale vicario che sostituisce il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale ogni qualvolta gli stessi siano contemporaneamente assenti e/o impediti; essi

comunque, coadiuvano il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario e il Vice Segretario Vicario sono nominati dal Presidente della Provincia, d'intesa con il Segretario Generale, mediante scelta tra i Dirigenti in servizio a tempo indeterminato che abbiano i requisiti previsti dalla legge per accedere al posto di Segretario comunale, per la durata del mandato del Presidente e mantengono l'incarico, ove non intervenga altro provvedimento dello stesso Presidente di revoca, ovvero di nomina di altro dirigente.

Articolo 42

Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia, può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Presidente e da questi revocabile, un Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione, sulla base di curricula professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative. Criterio di priorità, nella valutazione, sarà lo svolgimento della funzione di Segretario Generale di Province e/o di Comuni di classe 1/A ovvero di aver svolto la funzione di direzione generale presso Pubbliche Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti pubblici, anche economici, di Aziende pubbliche e /o private.
3. Il Direttore Generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente sulla base delle direttive impartite dal Presidente

della Provincia e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

4. Assolve le altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del Direttore Generale.
5. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, le funzioni relative possono essere conferite al Segretario Generale.

Articolo 43

Rapporti fra Segretario Generale e Direttore Generale

1. Le funzioni di Segretario Generale e di Direttore Generale, ove attribuite a soggetti differenti, sono autonome e distinte. I titolari rispondono dell'attività svolta al Presidente della Provincia:-
2. L'esercizio delle rispettive attribuzioni è improntato alla massima collaborazione nell'interesse dell'Ente e per assicurare la maggior coerenza e integrazione tra le funzioni di legalità e garanzia e la direzione operativa, tesa a realizzare il miglior andamento dell'attività istituzionale. Il Segretario e il Direttore sono organi autonomi, l'uno rispetto all'altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico.

Articolo 44

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta del Direttore Generale o, nel caso in cui non sia stato nominato, del Segretario Generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione, anche ai fini di cui alla L. n° 190/2012.
2. Le modalità e gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente della Provincia provvede, altresì, su proposta del Direttore Generale o, nel caso in cui non sia stato nominato, del Segretario Generale, alla graduazione delle funzioni e responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché, in seno agli organi di controllo e di valutazione, alla valutazione dei Dirigenti, ai fini del trattamento economico accessorio.

Articolo 45

Incarichi dirigenziali a tempo determinato

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata con incarico conferito dal Presidente della Provincia mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, di durata non eccedente quella del mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità e **comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme vigenti**. L'incarico **dovrà** essere conferito previa selezione pubblica

volta ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Articolo 46

Atti degli Organi di direzione amministrativa

1. Gli atti degli Organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di "determinazioni", fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche previsioni normative e sono adottati con l'osservanza del procedimento previsto dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal Dirigente competente diventano esecutivi, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente responsabile dei servizi finanziari.
3. Gli atti di mera esecuzione di "determinazioni" e di liquidazione assumono la denominazione di "decreto dirigenziale" e sono adottati, con il procedimento previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Ove, previsto dal detto Regolamento, possono essere adottati, in conformità ad attribuzione di funzione da parte del Dirigente, da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.

Articolo 47

Responsabilità dirigenziali

1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture di massima dimensione alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
2. I Dirigenti sono, altresì, soggetti alla responsabilità penale, civile e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.
3. In caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Provincia dispone, sentito il Segretario Generale, ove non risulti nominato il Direttore Generale, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico.
4. In caso di grave inosservanza delle direttive impartitegli ovvero di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del precedente comma, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di posizioni dirigenziali valutate nella fascia corrispondente a quella revocata, per un periodo non inferiore a due anni.
5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. I Dirigenti, nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia di decisione, di direzione e di valutazioni tecniche.
8. I Dirigenti possono essere delegati dal Presidente, sentito il Segretario

Generale o il Direttore Generale se nominato, a rappresentare l'Ente per rendere dichiarazioni, testimonianze e pareri presso organi della pubblica amministrazione su fatti e circostanze degli uffici e servizi amministrativi di competenza.

Articolo 48

Organizzazione degli Uffici

1. Gli uffici della Provincia, sono organizzati e suddivisi, in modo organico, in diversi servizi operativi che trattino una materia o più materie omogenee, in funzione di una maggiore capacità programmatica e gestionale. I servizi operativi devono, possibilmente, coordinarsi tra di loro in relazione alle materie trattate e al raccordo che può individuarsi per effetto del collegamento e delle affinità che possono unire analoghe materie, sebbene appartenenti a servizi diversi. In detti casi può stabilirsi l'attribuzione della competenza e della responsabilità dei relativi procedimenti ad un unico Dirigente da parte del Direttore Generale se nominato, o del Segretario Generale, nell'ambito della sua funzione di sovrintendenza e coordinamento.
2. A ogni servizio operativo, che può essere articolato in settori operativi minori in relazione agli obiettivi programmatici della Provincia e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione, è assegnato un Dirigente.
3. Per assicurare una migliore funzionalità possono essere previsti, sia pure temporaneamente, accorpamenti funzionali, anche non omogenei, di due o più servizi operativi, in relazione alla necessità di coordinamento prevista

dal comma 1 del presente articolo. Gli incarichi di coordinamento, anche per progetti particolari finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi, devono essere conferiti ai Dirigenti con decreto motivato del Presidente della Provincia, nel quale dovrà essere indicata la durata, di norma, non superiore a tre anni. Il loro rinnovo o la loro anticipata interruzione possono essere disposti, su proposta del Segretario Generale, con provvedimento motivato del Consiglio.

4. Gli uffici, di norma, sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate.
5. La Provincia, promuove e realizza, in maniera diretta o anche mediante società specializzate, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del proprio personale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Tale Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi sopra delineati, l'organizzazione degli uffici e dei servizi; la dotazione organica del personale e le procedure per l'assunzione; le garanzie e le responsabilità dei dipendenti; le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, l'attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi e l'attività di coordinamento tra il Direttore generale, se nominato, il Segretario Generale e gli stessi Dirigenti; le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali e i responsabili del procedimento.
7. Lo stesso Regolamento disciplina le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
8. I Dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti per la

qualifica da ricoprire e sono soggetti alle norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi. Non può essere loro conferita la funzione di vice Segretario Generale.

CAPO VI

Organi e Atti Amministrativi - Disposizioni Comuni

Articolo 49

Giusto procedimento

1. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
2. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario generale, al collegio dei revisori dei conti.
3. Sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati, delle variazioni di bilancio, sul rendiconto e sugli altri documenti gestionali previsti dalla legge, sono dovuti il parere e/o il referto del collegio dei revisori.
4. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla legge N° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando

gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l'indicazione del tempo decorso.

Articolo 50

Pubblicazione e controllo

1. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, sottoscritte dai rispettivi Presidenti e dal Segretario Generale, o dal Vice Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale vicario, ovvero per le sedute dell'assemblea dei sindaci, dal Segretario comunale incaricato dell'assistenza alla seduta, sono pubblicate con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
2. I decreti adottati dal Presidente della Provincia o dal Vice Presidente, sono pubblicati attraverso l'inserimento nell'albo pretorio informatico. Il Regolamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci assicura le modalità con le quali i testi dei decreti sono messi a disposizione dei consiglieri. I decreti devono essere trasmessi, al Direttore Generale, se diverso dal Segretario, nonché al collegio dei revisori e ad altri organi se previsto dalla legge o dal regolamento.
3. Le determinazioni dirigenziali sono sottoposte al regime di pubblicazione previsto dalla legge per i decreti del Presidente della Provincia e all'obbligo della contestuale comunicazione al Presidente della Provincia, al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, al Collegio dei Revisori e ad altri organi, se previsto dalla legge o dal regolamento.

Articolo 51

Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali, unitamente al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Dirigenti, sono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente della Provincia o di un consigliere, ovvero del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, dei Dirigenti o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico - a condizione che non sussista conflitto d'interessi - ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento.
3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO VII

Finanza - Contabilità - Pianificazione strategica e Programmazione

Sezione I

Autonomia finanziaria

Articolo 52

Principi

1. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe d'imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. La Provincia, promuove il rispetto dei diritti del contribuente e in particolare dei diritti relativi all'informazione e alla semplificazione degli adempimenti.
3. Nell'adozione delle disposizioni tributarie la Provincia, applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme, salvo che per quelle più favorevoli per i contribuenti, e, nei rapporti di carattere tributario applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
4. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo. Il superamento dell'equilibrio che dimostri un'eccedenza di entrata dovrà essere risolto attraverso il potenziamento del servizio e ove ciò non fosse possibile restituendo l'eccedenza ai contribuenti in ragione delle somme versate.
5. La Provincia, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e da quelle derivanti dalla revisione del sistema dei trasferimenti erariali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale. Ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
6. Un apposito Regolamento disciplina in particolare, nel rispetto delle leggi statali e regionali e del presente statuto:

- a) L'esercizio della potestà impositiva autonoma;
 - b) L'adeguamento delle imposte, tasse e tariffe al costo dei relativi servizi, in relazione all'evolversi della legislazione in materia;
 - c) L'amministrazione dei beni Provinciali e la tenuta dei relativi inventari, dei beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili.
7. La Provincia ha propri servizi di ricevitoria, tesoreria e cassa economale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme regolamentari.
8. Un apposito Regolamento per la disciplina dei contratti detta norme per l'attività negoziale della Provincia, nell'osservanza dei principi di legge e dei regolamenti vigenti.
9. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della Provincia è esercitata dal Collegio dei Revisori secondo le norme dettate negli articoli seguenti.
10. Il Regolamento di contabilità prevede e disciplina organi interni all'amministrazione per il controllo dell'efficienza e della produttività, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa.
11. Il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, il controllo successivo sugli atti e la valutazione dei Dirigenti sono attuati nel rispetto dei principi e delle metodologie stabilite dal d.lgs. 30.7.1999, n. 286 e s.m.i. e del D lgs. N° 267/00 e smi.

Sezione II

Pianificazione strategica e Programmazione

Articolo 53

Pianificazione strategica

- 2) L'Amministrazione Provinciale definisce l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, determinando gli obiettivi da raggiungere, per soddisfare i bisogni della collettività amministrata.
- 3) L'attività di pianificazione rientra nelle competenze del Consiglio Provinciale e i documenti che a essa fanno riferimento sono:
 - a) la relazione previsionale e programmatica;
 - b) il bilancio pluriennale **e suoi allegati**;

Sezione III

Collegio Revisori Conti

Articolo 54

Elezione, composizione e durata

1. La scelta dei Revisori dei Conti avviene sulla base dell'estrazione effettuata a norma del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla L. n. 148/2011 e D.M. n. 23 del 15.02.2012 e s.m.i.
2. **Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio provinciale, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito, con modificazioni, in L. 19 dicembre 2019, n. 157**, previa procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione delle candidature idonee.
3. La composizione e la durata in carica, la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il compenso e le cause d'incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalla legge.

Articolo 55

Sostituzione e decadenza

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un Revisore, alla sua sostituzione si procede secondo le modalità stabilite dal D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla L. n. 148/2011 e D.M. n. 23 del 15.02.2012 e s.m.i.
5. I Revisori scelti in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del collegio.
6. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Articolo 56

Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori assolve le proprie funzioni in conformità alla legge, al presente Statuto e al Regolamento di contabilità.
2. Il Collegio, oltre alle competenze di cui al primo comma del presente articolo, in particolare:
 - a) Presta assistenza alle sedute del Consiglio nelle quali sono esaminati e approvati i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione, nonché, se richiesto, presta assistenza alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci nel corso delle quali si discute del bilancio e del rendiconto;
 - b) Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, richiede la convocazione del Consiglio, cui il Collegio stesso partecipa e riferisce.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori ha diritto di accedere a tutti gli atti e documenti dell'Ente.

Articolo 57

Riunioni e deliberazioni

1. Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, che è trascritto in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.
3. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 58

Responsabilità

1. I Revisori devono adempiere i propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. In caso d'inadempienza ai doveri di cui al comma 1° i Revisori sono revocati.

Sezione IV

Gestione economico-finanziaria e Controllo di gestione

Articolo 59

Risorse per la gestione corrente

1. La Provincia, persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Articolo 60

Risorse per gli investimenti

1. La Provincia, attraverso i propri organi, in relazione alle specifiche competenze, attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti della Provincia.

Articolo 61

Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività della Provincia, è correlata alle risorse finanziarie che sono acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa è

definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione e gli allegati previsti dalla legge, tra i quali, di particolare rilevanza, il **Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)**. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono proposti dal Presidente della Provincia; **essi sono approvati in via definitiva dal Consiglio Provinciale una volta acquisito nelle forme innanzi previste il parere dell'Assemblea dei Sindaci.**

Articolo 62

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio **e sono approvati in via definitiva dal Consiglio Provinciale.**
2. Il Presidente della Provincia, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Provinciale entro i termini stabiliti dalla legge, secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi **e della sua approvazione il Presidente ne da comunicazione ai Sindaci.**

Articolo 63

Controllo di legittimità e regolarità amministrativa

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile è effettuato secondo quanto stabilito dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in legge 7.12.2012 n. 213, dal T.U.E.L. e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile.
2. Le funzioni ispettive e istruttorie relative a indagini amministrative interne all'Ente sono svolte dal Segretario Generale, che assume la funzione di Ispettore dei Servizi, nel rispetto delle direttive ricevute dal Presidente della Provincia.

Articolo 64

Valutazione e controllo strategico

1. Il servizio di valutazione e di controllo strategico è teso alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede d'attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il servizio di controllo strategico è svolto dal Direttore Generale, se nominato o, in sua mancanza, dal Segretario Generale nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento sul sistema dei controlli interni. Il controllo strategico si svolge attraverso l'attività tecnico consultiva per l'amministrazione in materia di programmazione intesa sia come pianificazione strategica che come programmazione operativa ed esecutiva e di controllo della progettazione e della verifica di funzionalità del

complessivo sistema circolare che parte dalla definizione degli obiettivi generali per arrivare alla verifica dei risultati. Il controllo strategico si svolge, comunque, secondo tutte le modalità riportate e individuate dal detto Regolamento sul sistema dei controlli interni. Il responsabile del controllo strategico si avvale anche della collaborazione dell'Organismo di valutazione della performance.

3. L'Organismo di valutazione di cui al comma che precede è composto da tre componenti esterni, scelti dal Presidente, tra esperti di management, di tecniche di organizzazione e gestione e di valutazione nel caso di "Organismo Indipendente di Valutazione" (OIV) ovvero, quale Nucleo di Valutazione (NDV) è presieduto dal Direttore Generale, se nominato, ~~o dal Segretario Generale~~ ed è composto da due componenti esterni, anch'essi scelti dal Presidente, tra esperti di management, di tecniche di organizzazione e gestione e di valutazione.
4. **Il Componente esterno del Nucleo di Valutazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive nello stesso semestre decade dall'incarico.**

Articolo 65

Controllo della gestione

1. Il controllo della gestione, inteso a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente, è realizzato, secondo le modalità previste dai Regolamenti, mediante analisi, valutazioni, indicatori e parametri che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la quantificazione dei

costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

2. Esso controllo è teso a verificare la tempestività l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
3. L'organo preposto al servizio di controllo di gestione, costituito in "ufficio del controllo di gestione" (UCG), ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell'organizzazione.
4. Detto organo è composto secondo quanto stabilito dal Regolamento sul sistema dei controlli interni.
5. Tale organo, sulla base di principi e di criteri di funzionamento stabiliti dal Presidente della Provincia, definisce:
 - a) le metodologie di progettazione e di gestione del controllo di gestione;
 - b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

6. Dello stato e della gestione viene data periodicamente informazione agli organi di governo dell'Ente, secondo cadenze semestrali e con le modalità stabilite dal Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Articolo 66

Organismo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti

1. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti è riservata ad apposito organo (Nucleo di valutazione o OIV).
2. Detto organo risponde esclusivamente al Presidente della Provincia e può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici.
3. La valutazione ha periodicità di norma annuale e tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo di valutazione e della partecipazione al procedimento del valutato.
5. Gli elementi di riferimento per la valutazione dei Dirigenti, con riferimento ai programmi, agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità degli organi di governo, terranno conto, in particolare:
 - a) della dimensione quantitativa dell'organizzazione gestita, in termini di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali;

- b) della complessità dell'organizzazione gestita: standardizzabilità delle attività, variabilità, tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e livello di interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l'utenza;
 - c) delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;
 - d) della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all'innovazione (di servizio o di processo organizzativo);
 - e) dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati;
 - f) la considerazione per gli incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, del grado di autonomia tecnica e funzionale, della rilevanza giuridica, economica e sociale dei provvedimenti predisposti, dei margini di discrezionalità rispetto alle prescrizioni di norme giuridiche o alle istruzioni di organi sovraordinati, del livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione, del livello di professionalità e specializzazione richiesto, dell'eventuale coordinamento di altre professionalità anche esterne all'Amministrazione e anche nell'ambito di commissioni, gruppi di studio, organi collegiali.
6. La composizione, la nomina ed il funzionamento dell'Organismo di Valutazione (Nucleo di Valutazione o OIV) sono disciplinati dalla legge, dall'apposito Regolamento, nel rispetto delle direttive dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

CAPO VIII

Servizi Pubblici

Articolo 67

Servizi pubblici Provinciali e Forme di gestione

1. Nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, la Provincia, gestisce i servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità Provinciale nelle forme previste dalla legge.
2. La forma di gestione dei singoli servizi Provinciali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal Consiglio Provinciale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate.
3. A mezzo di Istituzione possono essere gestiti, in particolare, i servizi di rilevanza sociale nelle materie rientranti nelle competenze e funzioni della Provincia. Per il loro funzionamento è data, particolare, preferenza alle cooperative che si prefiggono finalità sociali e alle associazioni di volontariato.
4. A mezzo di aziende speciali, in alternativa a società di capitali, possono essere gestiti, in particolare, i servizi di manutenzione delle strade e degli immobili Provinciali e per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale. L'azienda, dotata di personalità giuridica propria e di autonomia imprenditoriale, è ente strumentale della Provincia dotato di un proprio statuto che fissa i criteri e le modalità per la dotazione finanziaria da parte della Provincia e per il controllo sugli atti e sulla gestione, sia sotto il profilo della legittimità che di quello contabile.
5. Possono essere gestiti, in particolare, a mezzo di società per azioni e a prevalente capitale pubblico tutte le iniziative connesse all'esercizio di

attività rientranti nei settori compresi nelle competenze e nelle funzioni assegnate. Qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di consorzi a prevalente capitale pubblico locale. In tali casi sono avviati accordi di programma con gli altri soggetti pubblici, al fine di assicurare indirizzi comuni alla partecipazione pubblica, anche nell'ipotesi che alla costituzione del consorzio o della società non partecipi alcun soggetto privato. La loro organizzazione e funzionamento e le attribuzioni degli organi societari sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per la costituzione delle società miste è agevolata la partecipazione delle cooperative a parità di condizioni e caratteristiche.

6. I servizi provinciali possono essere dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
7. I servizi provinciali sono svolti, preferibilmente e prioritariamente, in gestione diretta (in house) tramite le proprie società partecipate nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attività tramite le strutture della Provincia in base alle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.
8. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.
9. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
10. Tutti i rappresentanti nominati nelle istituzioni, aziende speciali, società ed enti sono obbligati a relazionare, periodicamente, sull'attività svolta al

Presidente della Provincia.

Articolo 68

Istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni - previste dalla legge quali organismi strumentali della Provincia per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti speciali approvati dal Consiglio Provinciale.
2. Alla costituzione di ciascuna Istituzione il Consiglio provvede mediante deliberazione che deve indicare:
 - a) le finalità dell'Istituzione;
 - b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'Istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati;
 - c) il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonchè il personale delle strutture provinciali da trasferire, eventualmente, all'Istituzione.
3. Il Consiglio Provinciale:
 - a) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell'Istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonchè gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;
 - b) approva, su proposta del Presidente della Provincia, i provvedimenti del consiglio di amministrazione concernenti l'Istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del Consiglio, in base a quanto stabilito dalla legge;

- c) esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione tramite il Presidente della Provincia, che può acquisire atti, documenti e informazioni concernenti l'Istituzione e promuovere indagini e verifiche amministrative.

Articolo 69

Organi delle Istituzioni

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un amministratore unico o, al massimo, da tre componenti, compreso il Presidente.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, fra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, debitamente documentata da curriculum. Essi sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del Consiglio e durano in carica fino alla nomina dei successori.
4. Le incompatibilità a ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione sono quelle stabilite per la carica di Consigliere Comunale.
5. Le cariche di Amministratore Unico, di Consigliere di Amministrazione, di

Presidente e di Direttore sono svolte gratuitamente, se attribuite a dipendenti dell'Ente. E' consentito il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate se esclusivamente connesse con l'espletamento della funzione.

6. Il Presidente rappresenta l'Istituzione nell'esercizio dell'autonomia gestionale; esso convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento dell'Istituzione ed all'esecuzione degli atti, ferme restando le attribuzioni del Direttore.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti i provvedimenti per l'esercizio dell'autonomia gestionale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dal presente Statuto in ordine alla competenza del Consiglio e agli atti di gestione demandati al Direttore.
8. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Istituzione. Egli a tale fine svolge - con le modalità stabilite dal Regolamento - tutti i compiti, previsti dalla legge e dal presente Statuto per i Dirigenti della Provincia.
9. Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia, preferibilmente e prioritariamente, tra i dipendenti della Provincia, ovvero mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di quanto previsto dalla legge, per una durata non superiore a tre anni; la nomina è rinnovabile per una sola volta.
10. Con le modalità stabilite dal comma 10 il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, nonché delle figure professionali di alta specializzazione, compresi nella istituzione.

Articolo 70

Aziende speciali

1. Il Consiglio Provinciale può provvedere alla costituzione di Aziende speciali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per tali enti strumentali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio che stabilisce, altresì, le modalità con le quali é assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull'attività dell'azienda.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentata da curriculum.
4. Sono incompatibili a ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione i soggetti indicati dalla normativa relativa alla carica di Consigliere Comunale e, inoltre, chi svolge ruoli di Sindaco di un Comune della Provincia ed altri incarichi esecutivi in società, consorzi, aziende a partecipazione pubblica.

Articolo 71

Partecipazione a Società ed a Enti

1. Nei limiti stabiliti dalla legge, il Consiglio Provinciale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a

responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il Consiglio può disporre, nei limiti fissati dalla legge, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Provincia.
3. Il Consiglio Provinciale può, altresì, disporre la partecipazione dell'Ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse Provinciale.
4. Il Regolamento delle nomine stabilisce le modalità con le quali é assicurato il rapporto tra l'autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi della Provincia.

CAPO IX

Forme di collaborazione con gli Enti Pubblici

Articolo 72

Principi

1. La Provincia di Brindisi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, nei diversi settori previsti dalle leggi nazionali e regionali, adegua la sua azione amministrativa ai principi e agli strumenti della programmazione, con la finalità di costituire un valido raccordo tra i Comuni, le altre Province e la

Regione e di contribuire a realizzare un ben coordinato sistema delle autonomie.

2. Oltre a concorrere alla determinazione del piano regionale di sviluppo e degli altri piani regionali e nazionali, la Provincia, nei limiti stabiliti dalla legge e nei limiti delle funzioni assegnate, predispone il Piano territoriale di coordinamento, quale strumento essenziale per il migliore assetto del territorio Provinciale, ai fini di uno sviluppo socio economico armonico e della più efficace tutela ambientale.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, collabora attivamente con la Regione, svolgendo una funzione di stimolo sulla sua attività politica e normativa e promuovendo la costituzione di organismi di consultazione ed incontri periodici ad ogni livello, per assicurare un'azione più incisiva della Regione in tutti i settori di sua competenza.
4. **La Provincia**, promuove ogni più opportuna iniziativa per stimolare la cooperazione **con le Province** – e, in particolare, quelle dell'area jonico-salentina - su questioni di interesse comune, nonchè per favorire lo studio e la programmazione da parte dei Comuni nei settori di competenza.
5. La Provincia, offre ogni più ampia disponibilità di collaborazione e di cooperazione ai Comuni ricompresi nel proprio ambito territoriale, nonchè alle loro forme associative; garantisce assistenza e consulenza alle amministrazioni locali; promuove nei confronti delle amministrazioni comunali le iniziative, anche di carattere informativo e didattico, utili per favorire la migliore efficienza e correttezza dell'azione amministrativa, nonchè per la salvaguardia, l'approfondimento e lo sviluppo dei principi di autonomia locale.

6. **La Provincia** collabora con gli altri enti pubblici e le associazioni presenti sul territorio che non hanno fini di lucro, sia per evitare sprechi di risorse, razionalizzando la spesa e gli interventi, sia per una maggiore produttività ed efficacia dell'attività amministrativa complessiva.
7. **La Provincia** opera periodicamente le forme di consultazione delle amministrazioni, nonché delle popolazioni che siano utili per individuare le iniziative da assumere a vantaggio e tutela delle comunità locali. La Provincia coordina ed attiva i Comuni nelle iniziative necessarie per la formazione di programmi di intervento nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
8. Tra le altre iniziative, favorisce il pieno utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, mettendo a disposizione le palestre delle scuole di sua competenza. Sentiti i Comuni e le associazioni sportive, programma la costruzione e la gestione di nuovi impianti per la maggiore diffusione della pratica sportiva.
9. Istituisce tutti gli organismi di consultazione che ritiene utili e necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per il miglioramento della qualità della vita e per lo sviluppo sociale economico e civile della collettività provinciale. Tra le altre, istituisce una consulta tecnica, ai fini della più razionale esecuzione delle opere pubbliche in programma; una consulta per gli anziani, per l'esame dei problemi di questa categoria di cittadini in costante crescita, una consulta per i problemi dell'ambiente ed una consulta dei Comuni della Provincia. I limiti e le modalità di funzionamento delle consulte sono stabilite dal Regolamento.
10. Favorisce gli accordi di programma, la stipula di convenzioni e la costituzione di consorzi con i Comuni, Province ed altri soggetti pubblici,

per lo svolgimento di funzioni, per la gestione di servizi, e per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono un'azione coordinata.

Articolo 73

Convenzioni

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare apposite convenzioni con altre Province e Comuni per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.

Articolo 74

ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, nonché per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa alla gestione dei servizi medesimi, la Provincia può costituire un consorzio con altre Province e Comuni, secondo le norme previste per le aziende speciali, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. A tal fine il Consiglio Provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione tra gli enti consortili, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Il Consiglio fornisce al rappresentante della Provincia le linee direttive cui deve attenersi nelle deliberazioni dell'assemblea consortile.
4. È organo del consorzio, in aggiunta agli organi previsti per le aziende speciali, l'Assemblea, di cui il Presidente della Provincia o suo delegato fa parte con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla

convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 75

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di piani di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati la Provincia promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine, il Presidente o il Consigliere delegato per la specifica questione svolgono le necessarie iniziative per l'indizione della conferenza, la partecipazione ad essa ed il perfezionamento dell'accordo, ferme restando le competenze del Consiglio Provinciale e degli altri organi dell'Ente.
3. Nella proposta finale di accordo di programma deve essere fatto riferimento al risultato della valutazione di impatto ambientale, se previsto, o almeno all'esplicitazione delle alternative fra cui si è operata la scelta e delle motivazioni che l'hanno determinata.
4. Il consenso agli accordi è espresso dal Presidente della Provincia, che provvede, altresì, con atto formale all'approvazione dell'accordo nei casi di competenza primaria o prevalente dell'Ente sull'opera, sugli interventi o sui programmi.

Articolo 76

Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando la Provincia debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Presidente della Provincia ovvero dal Dirigente, in relazione alle rispettive competenze. La convocazione della conferenza va comunicata al Presidente della Provincia ove disposta dal Dirigente al fine di raccogliere l'eventuale parere, da esprimersi entro la data di indizione della conferenza stessa.
3. La Provincia è, altresì, autorizzata a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 77

Disposizioni Finali e Transitorie

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello Statuto.
2. La proposta di deliberazione di modifica o di abrogazione totale o parziale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione contenente il nuovo testo, la cui approvazione deve avvenire nella stessa seduta assembleare

3. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi inderogabili, come indicato dal T.U.E.L. abroga le norme statutarie con esse incompatibili e la Provincia adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Sino all'adeguamento si applicano le norme legislative intervenute, conformando ad esse i principi, l'azione amministrativa e le norme statutarie e regolamentari.
5. Il Regolamento per il funzionamento degli organi dovrà essere adeguato ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto. Il Presidente della Provincia disporrà in merito alla revisione ed adeguamento di tutti i Regolamenti vigenti, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Provinciale quelli di sua competenza.
6. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni consecutivi dalla sua affissione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente.
7. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

A L L E G A T O A

STEMMA: “D'azzurro, alla testa di cervo al naturale, posta in maestà, accompagnata in punta dalla parola:"BRUN".

GONFALONE: Drappo di stoffa rettangolare, interzato in palo: d'azzurro, di bianco e d'azzurro, il bianco caricato dello stemma sopra descritto, con la

scritta "PROVINCIA DI BRINDISI" in oro, il drappo riccamente ornato con ricami dorati attaccato all'asta per il lato corto, mediante lacci dorati posti a triangolo ed inchiodato con chiodini di ottone sopra l'asta, terminata ai due lati con pomi pure di oro. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro, con bullette dorate poste a spirale, e sormontata da una freccia con gambo di metallo dorato con lo stemma della Provincia a traforo. Sul gambo della freccia inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione. Cravatte e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'oro, con cordoni e fiocchi pure d'oro.